

**Allegato "E" Repertorio n. 46.780 Raccolta n. 14.656**

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"ISTITUTO UNIVERSITARIO SALVO D'ACQUISTO" - ETS**

**Articolo 1 - Trasformazione**

1. L'Istituto ad Ordinamento Universitario "Scuola Europea Salvo d'Acquisto" è trasformato, ai sensi del Codice Civile, delle pertinenti Leggi e del Decreto Legislativo 117/2017, nella Fondazione "Istituto Universitario Salvo D'Acquisto" - ETS, di seguito anche denominata "IUSDA"; IUSDA ha durata illimitata.

2. IUSDA, sulla scorta del Decreto 15 Dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, è autorizzata a istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli; i suddetti titoli sono equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea di primo ciclo di durata triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alle lauree della classe L-12 «Mediazione linguistica».

3. IUSDA ha piena autonomia statutaria, didattica, scientifica e organizzativa, come assicurato dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e a norma del Testo Unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 1.592/1933 e successive modificazioni e della Legge 243/1991; IUSDA è regolata dal presente Statuto, dai propri Regolamenti e dalla vigente legislazione.

4. IUSDA si qualifica altresì come "Organismo di Ricerca" di cui al Regolamento EU 651/2014.

5. IUSDA ha sede legale a Borgomanero (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4; IUSDA, ai fini del più efficace svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, può costituire sedi decentrate, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002, del Decreto Ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Articolo 2 - Finalità e attività di interesse generale**

1. IUSDA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d), g), h) e m) del Decreto Legislativo n. 117/2017; in particolare IUSDA svolge attività di didattica, di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico in tutti gli ambiti del sapere e in osservanza delle vigenti disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. IUSDA nell'ambito dell'attività didattica, svolge:

a) Corsi triennali in Mediazione Linguistica, equipollenti a tutti gli effetti al diploma di laurea conseguito nelle Università al ter-

mine dei corsi afferenti alla classe L-12 "Mediazione linguistica" di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

**b)** Corsi di alta formazione finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche e professionali.

**3.** IUSDA, nel rispetto della vigente normativa e in esito alle relative procedure Ministeriali, può stipulare convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto all'art. 13 del D.M. del 10 gennaio 2002 n. 38, in funzione delle quali restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi ed il rilascio dei relativi titoli.

**4.** IUSDA, nell'ambito delle attività di ricerca scientifica, svolge in particolare:

**a)** ricerca fondamentale, ovvero lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

**b)** ricerca industriale, ovvero ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti;

**c)** sviluppo sperimentale, ovvero l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati; rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

**5.** IUSDA, nell'ambito dell'attività di trasferimento di conoscenza, svolge in particolare:

**a)** diffusione dei risultati di attività di ricerca tramite la pubblicazione e l'insegnamento;

**b)** creazione di centri di ricerca, laboratori, spin-off e start-up innovative;

**c)** valorizzazione della conoscenza derivante dalle attività di ricerca e sviluppo per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.

**6.** IUSDA favorisce l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro tramite appositi tirocini, curricolari o extracurricolari, svolti in convenzione con Enti Istituzionali, Associazioni di Categoria e Imprese.

### **Articolo 3 - Attività Accessorie**

**1.** IUSDA può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Decreto Legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.

**2.** Per il perseguimento dei propri scopi, IUSDA potrà aderire anche

ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. IUSDA non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### **Articolo 4 - Organizzazione delle attività didattiche**

1. IUSDA, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei Docenti e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina, garantisce e verifica il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. L'organizzazione dell'insegnamento è riservata all'autonomia delle strutture didattiche nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti.

3. Il personale docente è tenuto ad adempiere, con regolarità e assiduità, i propri compiti istituzionali, quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo Statuto e istituire dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche di IUSDA.

#### **Articolo 5 - Diritto allo studio**

1. IUSDA adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative volte a migliorare le condizioni degli studenti di IUSDA, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

#### **Articolo 6 - Titoli di studio e attestati**

1. IUSDA rilascia:

a) diploma di primo livello, conseguibile al termine di un corso di studi superiori di durata triennale, equipollente a tutti gli effetti al diploma di laurea conseguito nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica" di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

b) diploma o attestato accademico, non universitario, al termine di corsi di alta formazione, di specializzazione, di perfezionamento e altre attività equivalenti.

2. IUSDA, in caso di attivazione delle attività didattiche di cui all'art. 2 comma 3, nel rispetto della vigente normativa e in esito alle relative procedure Ministeriali, rilascia:

a) diploma di secondo livello, congiuntamente con le Università partner, agli studenti che abbiano completato il relativo corso di studi;

b) altri attestati e diplomi in adempimento alla vigente normativa;

3. In adempimento all'art. 13 del D.M. 59/2018, IUSDA, contestualmente al rilascio del predetto titolo finale, emette il supplemento al diploma (diploma supplement) secondo le linee guida emanate dal Mini-

stro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla Legge 11 luglio 2002 n. 148.

#### **Articolo 7 - Destinazione del patrimonio**

1. IUSDA esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 8 - Patrimonio e Risorse**

1. Il patrimonio di IUSDA è costituito dal fondo di dotazione iniziale che potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo a IUSDA, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

g) avanzi di amministrazione.

2. IUSDA provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma

4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo 9 - Organi di IUSDA**

1. Sono organi di IUSDA:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Tecnico-Scientifico
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione, da nominarsi in caso delle condizioni di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. Le cariche relative a i suddetti organi hanno durata di cinque (5) anni e possono essere riconfermate; eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

#### **Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre (3) membri; due (2) membri sono nominati dalla Fondazione Antonio e Daniela Colombo - ETS, avente Codice Fiscale 92057750157 e un membro è nominato da Ricerche Studi e Consulenze Company SRL, avente Codice Fiscale 13623381004.

2. Si applica l'art. 2.382 Codice Civile e gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 commi 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due (2) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno due terzi (2/3) dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. Il Consiglio di Amministrazione:

- amministra, sia in via ordinaria sia in via straordinaria, IUSDA;
- approva eventuali Regolamenti strumentali al funzionamento di IUSDA;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto di IUSDA;
- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto, il bilancio sociale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione, relative alle

funzioni di cui al precedente comma, sono determinate a maggioranza relativa, a eccezione delle modifiche dello Statuto che devono essere deliberate con voto unanime di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

**8.** Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del consiglio di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**9.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare amministratori delegati e procuratori speciali per determinati atti e/o categorie di atti.

#### **Articolo 11 - Il Presidente di IUSDA**

**1.** Il Presidente di IUSDA, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello di membro del Consiglio di Amministrazione.

**2.** Il Presidente rappresenta legalmente IUSDA nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione (almeno due (2) volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

**3.** Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta (30) giorni; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**4.** il Presidente di IUSDA assume altresì il ruolo di Rettore in osservanza dell'ordinamento universitario.

#### **Articolo 12 - Comitato Tecnico-Scientifico**

**1.** Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**2.** Il Comitato Tecnico-Scientifico vigila sul rispetto della normativa ministeriale in materia universitaria da ai sensi del Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni, presentando ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento di IUSDA e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo.

#### **Articolo 13 - Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico**

**1.** In caso di attivazione di soli corsi di primo ciclo, il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da tre (3) esperti, di cui almeno uno docente universitario di I o II fascia, esterno a IUSDA, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento di IUSDA e dei ri-

sultati scientifici e didattici conseguiti.

2. In caso di attivazione anche di corsi di secondo ciclo, il Comitato Tecnico-Scientifico sarà composto da tre (3) membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del Decreto Ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.

#### **Articolo 14 - Organo di Controllo**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2.399 Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2.397 comma 2 Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 15 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legi-

slativo n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Articolo 16 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato entro quattro (4) mesi, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS (ovvero il 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Decreto Legislativo n. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Articolo 17 - Bilancio Sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, IUSDA pubblica il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **Articolo 18 - Libri sociali obbligatori**

1. IUSDA tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

#### **Articolo 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione di IUSDA per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 20 - Centri di Ricerca e Laboratori**

1. IUSDA può costituire e attivare Centri di Ricerca e Laboratori, anche in forma di spin-off della medesima, le cui finalità principali consistono nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

2. Le attribuzioni, l'organigramma, lo Statuto interno, il personale, i programmi e gli obiettivi del Centro di Ricerca, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Centro di Ricerca è eventualmente costituito in collaborazione

con il mondo accademico esterno a IUSDA con apposite convenzioni.

**Articolo 21 - Statuto e disposizioni finali**

1. IUSDA è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della vigente disciplina del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to Antonio Colombo

F.to Marco Claudio Colombo

F.to Mario Mele (segue sigillo)